

Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2026, n. 2-2210

Legge regionale n. 5/2018. Approvazione della revisione delle linee guida per la gestione, l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina, a modifica della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come da ultima integrata dalla D.G.R. n. 25-2524 del 30 novembre 2015.



Seduta N° 142

Adunanza 09 FEBBRAIO 2026

Il giorno 09 del mese di febbraio duemilaventisei alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI

DGR 2-2210/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 5/2018. Approvazione della revisione delle linee guida per la gestione, l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina, a modifica della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come da ultima integrata dalla D.G.R. n. 25-2524 del 30 novembre 2015.

A relazione di: (Bongioanni), Chiorino

Premesso che:

- la legge n. 157/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- l'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge n. 203/2005 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito con modificazioni, dalla legge n. 248/2005, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati Piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla suddetta legge n. 157/1992;

la legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria", in particolare, sancisce che:

- all'articolo 11, comma 16, il regolamento tipo per la gestione e per la regolamentazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina e degli ungulati selvatici negli ATC e nei CA, predisposto dalla Giunta regionale nel rispetto delle linee guida dalla medesima emanate sulla base di criteri chiari di equità ed oggettività, è adottato dagli ATC e di CA che possono modificarlo, per

esigenze territoriali e nel rispetto delle linee guida della Giunta regionale, previa adeguata motivazione;

- l'articolo 13, comma 3, il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentita in base a piani di prelievo, basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai Comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale”;

- all'articolo 28, comma 7, gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione delle precedenti legge regionali e della legge n. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la medesima legge regionale n. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Premesso, inoltre, che con la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012, da ultimo modificata con la D.G.R. n. 25-2524 del 30 novembre 2015, sono state approvate le *“Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”* che definiscono i criteri e le procedure per l'approvazione dei Piani di gestione degli ungulati valido, nelle sue linee generali, tanto per gli OGUR (Organizzazione e Gestione Ungulati Ruminanti), di durata quinquennale, quanto per i Piani di abbattimento annuali degli ungulati e della fauna tipica alpina e che sono composte da:

- le *“Linee guida per la gestione dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte”*, di cui al suo Allegato 1;

- le *“Linee guida per l'organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte”*, di cui al suo Allegato 2, comprensive delle relative modalità di attuazione del medesimo;

- le *“Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte”*, i *“Criteri per la formulazione dei piani di prelievo e per il prelievo della tipica fauna alpina”* e la relativa scheda riepilogativa, di cui rispettivamente ai suoi Allegati 3, 4 e 5.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore *“Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”*:

- ha avviato a febbraio 2025, in collaborazione con i tecnici faunistici individuati dai presidenti dei Comitati di gestione degli ATC e CA e rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, una serie di incontri tecnici conclusisi a novembre 2025 per apportare alle citate *“Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”* le modifiche necessarie, sia per l'intervenuta nuova legge regionale n. 5/2018, sia per le nuove misure di conservazione, sia in base alle esperienze di gestione maturate in questi anni ed alle peculiarità del territorio regionale, in sintonia con le direttive tecniche formulate in materia dall'ISPRA;

- in esito alla suddetta revisione, ha elaborato la proposta di modifica del citato Allegato 1 *“Linee guida per la gestione dei Bovidi e dei Cervidi selvatici nella Regione Piemonte”* e la proposta della completa riformulazione dell'Allegato 2 *“Linee guida per l'organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e cervidi selvatici nella Regione Piemonte”* e, tramite loro accorpamento, degli Allegati 3 *“Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in regione Piemonte”*, 4 *“Criteri per la formulazione dei piani di prelievo e per il prelievo venatorio della tipica fauna alpina”* e 5 *“scheda riepilogativa”*;

con la nota prot. n. 26070 del 19 novembre 2025, ha richiesto all'ISPRA il prescritto parere sulle suddette proposte di modifica e di revisione delle linee guida per la gestione, l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina.

Preso atto della nota prot. n. 26898 del 27 novembre 2025 con la quale l'ISPRA ha espresso il proprio parere in merito a tali proposte.

Dato atto che il citato Settore *“Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”* ha elaborato un documento tecnico per illustrare, in modo sintetico, i principali passaggi e gli esiti degli approfondimenti svolti e delle analisi effettuate nel corso della revisione delle linee guida per la gestione, l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina, tenendo conto che, per giurisprudenza

costante (sentenza n. 02443/2011 del TAR Lazio, sentenza n. 01508/2011 del TAR Veneto, sentenza n.00982/2020 del TAR Calabria, sentenza n. 00698/2020 del TAR Toscana) è possibile discostarsi dalle indicazioni fornite dall'ISPRA, purché siano motivate adeguatamente le scelte difformi.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, ai sensi della legge regionale n. 5/2018 ed a modifica della DGR n.94-3804 del 27/04/2012 come da ultima integrata dalla D.G.R. n. 25-2524 del 30 novembre 2015, quale revisione delle relative linee guida per la gestione, l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina, ed in esito all'istruttoria sintetizzata nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- le modifiche alle “Linee guida per la gestione dei Bovidi e dei Cervidi selvatici nella Regione Piemonte”, di cui all'Allegato 1 delle suddette deliberazioni, come riportato nell'Allegato 1bis, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- le “Linee guida per l'organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovini e cervidi selvatici nella Regione Piemonte”, in sostituzione dell'Allegato 2 di cui alle suddette deliberazioni, come riportato nell'Allegato 2bis, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- le “Linee Guida Tipica Fauna Alpina, in sostituzione degli Allegati 3, 4 e 5 di cui alle suddette deliberazioni, come riportato nell'Allegato 3bis, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di disporre che le suddette linee guida diventino efficaci dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente provvedimento e che, in questa prima fase di applicazione, il termine ultimo entro cui gli organismi di gestione degli ATC e dei CA devono presentare i regolamenti di disciplina dell'organizzazione della caccia ai bovini e ai cervidi selvatici sia fissato al 31 marzo 2026, anziché al 28 febbraio 2026;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2210-2026-All_1-Allegato_1_bis.pdf
2. DGR-2210-2026-All_2-Allegato_2_bis.pdf
3. DGR-2210-2026-All_3-04_Allegato_A_(1).pdf
DGR-2210-2026-All_4-Allegato_3_bis.pdf
- 4.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



*Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura
fauna@cert.regione.piemonte.it*

Modifiche all'Allegato 1 "Linee guida per la gestione dei Bovidi e dei Cervidi selvatici nella Regione Piemonte" di cui alla D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012. come integrata dalla D.G.R. n. 25-2524 del 30 novembre 2015.

Il testo sottostante rappresenta l'estratto dell'articolato vigente a cui sono state apposte delle modifiche.

Nella colonna di sinistra è riportato il testo vigente, mentre in quella di destra la modifica al testo.

Le tabelle relative ai cervidi sostituiscono le corrispondenti tabelle del testo vigente.

3) Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti (OGUR)

3.4. Danni relativi al quinquennio precedente Per ciascun distretto dovranno essere presentate tabelle riassuntive inerenti i danni provocati alle attività agricole da ciascuna specie, riportanti per ciascun anno: - data; - numero di denunce; - importo periziato complessivo; - tipologia di coltura colpita (sulla base delle categorie individuate nel modello di caricamento dati fornito dalla Regione); - comune in cui è avvenuto il danno.	3.4. Danni relativi al quinquennio precedente Per ciascun distretto dovranno essere presentate tabelle riassuntive inerenti ai danni provocati alle attività agricole da ciascuna specie, riportanti per ciascun anno: - numero di denunce; - importo periziato complessivo; - tipologia di coltura colpita (sulla base delle categorie individuate nel modello di caricamento dati fornito dalla Regione).
Per ciascun distretto dovranno essere presentate tabelle riassuntive inerenti gli incidenti stradali provocati da ciascuna specie, riportanti: - data;	Per ciascun distretto, ove disponibili, dovranno essere presentate tabelle riassuntive inerenti gli incidenti stradali provocati da ciascuna specie, riportanti: - anno;

- comune; - numero di denunce; - importo periziato complessivo; - strada interessata.	- comune; - numero di denunce; - importo periziato complessivo; - strada interessata - coordinate geografiche.
Gli OGUR devono pervenire in Regione in formato cartaceo e su supporto informatico (file pdf) entro il 15 febbraio per la zona Alpi e il 31 marzo per la zona di pianura; i confini dei distretti devono essere digitalizzati ed inviati alla Regione su supporto informatico (shape files), unitamente alle schede riassuntive redatte su modello predisposto dal Settore competente.	Gli OGUR sono predisposti e presentati dagli istituti venatori entro il 31 di marzo esclusivamente in formato digitale attraverso modalità tecnico-operative stabilite dal settore competente in materia.

6) Formulazione dei piani di prelievo

Qualora un ATC, un CA, un'AFV o un'AATV intenda attivare per la prima volta la gestione venatoria di una tra le specie di bovidi e di cervidi selvatici o di un nuovo distretto di gestione, la cui trattazione deve comunque essere prevista nell'OGUR come specificato nell'art. 3, il Comitato di gestione o il concessionario è tenuto a darne comunicazione preventiva alla Regione entro il 31 dicembre dell'anno precedente la stagione venatoria in cui si intende iniziare il prelievo.	Qualora un ATC, un CA, un'AFV o un'AATV intenda attivare per la prima volta la gestione venatoria di una tra le specie di bovidi e di cervidi selvatici o di un nuovo distretto di gestione, questo deve comunque essere previsto nell'OGUR.														
Il prelievo deve, in linea generale, incidere in eguale misura su maschi e femmine oppure maggiormente sulle femmine. I tassi di prelievo devono essere commisurati alle consistenze verificate o stimate mediante i censimenti e a quelle obiettivo fissate nell'OGUR per ciascun distretto.	I tassi di prelievo devono essere commisurati alle consistenze verificate o stimate mediante i censimenti e a quelle obiettivo fissate nell'OGUR per ciascun distretto.														
Cervo <table><tr><td>Classe</td><td>periodo</td></tr><tr><td>Maschio Cl. I</td><td>1° agosto – 15 settembre</td></tr><tr><td>Femmina e Cl. 0</td><td>15 ottobre – 31 dicembre</td></tr><tr><td>Maschio</td><td>15 ottobre – 15 dicembre</td></tr></table>	Classe	periodo	Maschio Cl. I	1° agosto – 15 settembre	Femmina e Cl. 0	15 ottobre – 31 dicembre	Maschio	15 ottobre – 15 dicembre	Cervo <table><tr><td>Classe</td><td>Zona</td><td>Periodo</td></tr><tr><td>Maschi Cl. I</td><td>ATC</td><td>1° agosto 31 agosto</td></tr></table>	Classe	Zona	Periodo	Maschi Cl. I	ATC	1° agosto 31 agosto
Classe	periodo														
Maschio Cl. I	1° agosto – 15 settembre														
Femmina e Cl. 0	15 ottobre – 31 dicembre														
Maschio	15 ottobre – 15 dicembre														
Classe	Zona	Periodo													
Maschi Cl. I	ATC	1° agosto 31 agosto													

	(1°-14 ottobre secondo regolamento**)	Femmine Cl. I - III e Cl. 0	ATC	1° gennaio 15 marzo
		Maschi Cl. I - II	ATC	1 ottobre 15 marzo
		Maschi Cl. III *	ATC	1 ottobre 15 febbraio (dal 1 al 15 ottobre*)
		Maschi Cl. I	CA	1°agosto 15 settembre
		Femmine Cl. I - II - III e Cl.0	CA	15 ottobre 15 dicembre
		Maschi Cl. I - II* - III *	CA	15 ottobre 15 dicembre (dal 1 al 15 ottobre*)
NOTA: ● nei distretti di bassa valle il prelievo è consentito fino al 31 gennaio. ** dal 01 al 14 ottobre il prelievo del maschio, a chi pratica l'assegnazione nominativa può essere autorizzato esclusivamente ai sensi di specifico regolamento deliberato da ogni ATC o CA e trasmesso alla Regione, tenendo conto almeno delle seguenti disposizioni: ● può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di capi pari al 50% del piano dei maschi di classe III; ● le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del distretto; ● il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "accompagnatore" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della l.r. 17/1999,		Nei distretti di bassa valle dei CA, che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo del cervo è consentito fino al 30 dicembre. Nei CA caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera e nelle AFV, nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'Azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio e per la femmina sottile (Cl. I) va dal 1° settembre al 31 gennaio. La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal CA o dalla AFV nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei CA e nelle AFV, al concorrere delle stesse condizioni indicate nel paragrafo precedente, per le categorie femmine (Cl. I-II - III) e classe 0 il periodo di prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio. Quanto detto a condizione che l'attività		

organizzato dalla Provincia in accordo con gli ATC o CA. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di “accompagnatore” alla caccia di selezione del cervo. Non è prevista l’equipollenza del suddetto attestato, per le medesime finalità, in altri ATC o CA della Regione Piemonte. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati di abilitazione rilasciati da altre Amministrazioni od organismi, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello di rilascio; il corso deve comunque prevedere le seguenti materie:

- o biologia e etologia;
- o riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- o tecniche di prelievo;
- o principi di balistica e norme di sicurezza.

venatoria non arrechi reale disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.

NOTA:

* dal 1 al 15 ottobre il prelievo del cervo maschio, è consentito esclusivamente a chi pratica l’assegnazione nominativa delle Linee Guida regionali, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di cervi pari al 50% del piano dei maschi di classe II-III;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull’intera superficie del “distretto cervo”, suddiviso per settori con superficie non superiore ai 5000 ettari;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio universitario in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di “esperto accompagnatore caccia di selezione cervo” a seguito di specifico corso, ai sensi dell’art. 108, lettera c) della l. r. 1/2019, organizzato dalle Province e dalla Città Metropolitana in accordo con CA o AFV. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di “esperto accompagnatore caccia di selezione cervo” rilasciato dalle Province e Città Metropolitana. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati rilasciati da altre Amministrazioni od Organismi di altre Regioni, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello delle altre regioni.

	Il corso deve comunque prevedere -al minimo- le seguenti materie, riguardo alla specie: - biologia e etologia; - riconoscimento delle classi oggetto di prelievo; - tecniche di prelievo; - principi di balistica e norme di sicurezza.

Nella classe III del maschio (adulti) può essere stabilita una quota massima di coronati pari al 30% del totale del piano della classe maschio adulto.	Nella classe III del maschio (adulti) può essere stabilita una quota di coronati.
--	---

6.2. Ripartizione del prelievo.

CAMOSCIO:

Classe 0	Capretto	maschio o femmina		3-10%	3-10
Classe I	Yearling	maschio o femmina		20-40%	20-30
Classe II-III	Maschio adulto	sub-adulto e		25-30%	30-40
Classe II-III	Femmina adulta	sub-adulta e		25-35%	30-40

CAPRIOLO:

Classe 0	Piccolo maschio o femmina	30-40%	10-30
Classe I-III	Maschio yearling e adulto	25-35%	30-45
	Femmina sottile e adulta	30-40%	30-45

CERVO:

Classe 0	Piccolo maschio o femmina	30-40%	10-30
Classe I	Fusone	5-10%	5-10
Classe II	Maschio sub-adulto	10-15%	10-20

Classe III	Maschio adulto	5-10%	5-15
Classe I-III	Femmina sottile e adulta	30-40%	25-40

NOTA: la percentuale totale delle classi maschili non deve superare la soglia del 30% del totale del piano di prelievo.

Abrogato.

DAINO:

Classe I	Fusone	7-15%	7-15
Classe II	Balestrone	7-15%	10-20
Classe III	Palancone	7-15%	7-15
Classe I-III	Femmina sottile e adulta	30-40%	30-40

NOTA: la percentuale totale delle classi maschili non deve superare la soglia del 30% del totale del piano di prelievo.

Abrogato.



**LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZA-
ZIONE E REALIZZAZIONE DEI PIANI
DI PRELIEVO DEI BOVIDI E CERVI-
DI SELVATICI
NELLA REGIONE PIEMONTE**

Linee guida per l'organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte

1. Modalità di attuazione della caccia di selezione negli ATC e CA

La caccia di selezione alle specie camoscio, muflone, capriolo, cervo e daino è organizzata assegnando i capi previsti nel piano di prelievo esclusivamente a singoli cacciatori.

Il Comitato di Gestione organizza la caccia di selezione secondo la modalità di seguito descritta:

Assegnazione nominativa dei capi nell'ambito di ciascuna specie, con la possibilità di accorpare le classi:

- capriolo: FF Cl. I-II e Cl. 0;
- cervo: FF Cl. I-III, MM Cl. I, Cl. 0;
- cervo: MM Cl. II e MM Cl. III;
- daino: FF Cl. I-III, MM Cl. I, Cl. 0;
- muflone: FF Cl. I-III, MM Cl. I, Cl. 0;
- camoscio: nessun accorpamento.

E' possibile procedere all'assegnazione con un rapporto massimo di 1,3 cacciatori per capo autorizzato (es. max 130 cacciatori ogni 100 capi autorizzati).

Nel caso di accorpamento delle classi o di assegnazione con un rapporto superiore a 1,0, il prelievo può essere esercitato fino al raggiungimento del 80% del piano previsto per ciascuna classe di tiro. Al raggiungimento della suddetta soglia, se si intende proseguire nel completamento del piano di prelievo, i capi restanti devono essere assegnati nominativamente con un rapporto paritario capi/cacciatori.

2. Modalità di accesso ai piani di prelievo

2.1. Salve diverse disposizioni regionali, negli ATC e CA per accedere ai piani di prelievo, il cacciatore deve essere abilitato alla caccia di selezione.

Gli ATC ed i CA predispongono un modulo di domanda di partecipazione alla caccia di selezione.

Tutti i cacciatori interessati sono tenuti a consegnare la domanda di partecipazione al piano di prelievo, allegando alla stessa la ricevuta di versamento della quota minima deliberata dal Comitato di Gestione e hanno diritto di accesso alla graduatoria di assegnazione dei capi.

Ai cacciatori ai quali non è stato possibile assegnare alcun capo sarà rimborsata la quota versata all'atto della domanda e sarà garantita la priorità nelle ulteriori assegnazioni nella stagione in corso o nella successiva stagione venatoria.

Il Comitato di Gestione può eventualmente suddividere ulteriormente il distretto in settori di caccia, ai fini dell'organizzazione dell'attività venatoria.

2.2. Il Comitato di Gestione procede all'assegnazione dei capi tenendo conto delle preferenze espresse all'atto della domanda.

L'assegnazione è immediata nel caso in cui il numero di preferenze espresse per specie, sesso e classe d'età sia uguale o inferiore al numero di capi disponibili per ciascuna clas-

se di tiro.

Viceversa, se per una o più classi di tiro il numero di preferenze espresse è superiore al numero di capi assegnabili, il Comitato di Gestione procede all'assegnazione del capo secondo uno o più dei seguenti metodi: graduatoria, storico relativo di ciascun cacciatore fino ad un massimo di 4 stagioni venatorie precedenti, sorteggio. I criteri di assegnazione dei capi devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Istituto entro il 28 febbraio di ogni anno

In caso di utilizzo delle graduatorie, il Comitato di Gestione le elabora utilizzando almeno 5 dei seguenti criteri:

1. l'abbattimento di una femmina di camoscio di classe II-III senza latte,
2. l'abbattimento fino al 15 novembre di una femmina di cervide di classe I-III senza latte;
3. l'abbattimento di un capo di classe 0;
4. l'abbattimento di un capo di classe I o sub-adulto;
5. l'effettivo abbattimento del capo assegnato;
6. numero di giornate dedicate al censimento degli ungulati;
7. abbattimento di un capo sanitario;
8. numero di giornate utilizzate per l'abbattimento del capo;
9. residenza anagrafica da almeno 3 anni (massimo 10% del punteggio massimo ottenibile)

Nel caso di più abbattimenti nella medesima stagione da parte di un singolo cacciatore è facoltà del Comitato di Gestione di decidere se considerare, per la formulazione delle graduatorie, tutti i capi o solamente il primo abbattuto.

2.3. Considerata l'esigenza di rispettare, nell'assegnazione dei capi ai singoli cacciatori, le proporzioni tra le classi d'età e il sesso, a prescindere dalle preferenze espresse dai cacciatori, in caso di rifiuto del capo assegnato la quota versata all'atto della domanda non verrà restituita.

2.4. Il cacciatore cui è stato assegnato un capo riceve dall'ATC o CA:

a) una scheda autorizzativa contenente cognome e nome del cacciatore, il numero del contrassegno, le caratteristiche del capo da abbattere, il distretto di caccia assegnato, il periodo e le giornate di caccia consentite; sul retro della predetta scheda il cacciatore deve provvedere (prima di ogni uscita) a segnare i giorni di caccia. Dopo l'abbattimento e a recupero avvenuto sulla stessa scheda il cacciatore deve indicare il luogo e l'ora di abbattimento;

b) una fascetta (contrassegno numerato) che il cacciatore deve apporre in modo inamovibile a recupero avvenuto, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta regionale. Essa attesta la liceità del prelievo e autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo.

2.5. I Comitati di Gestione possono suddividere il prelievo ad ogni specie in più periodi di caccia, ciascuno di durata non inferiore a 8 giornate per cacciatore, compresi nell'arco temporale massimo previsto dalla normativa vigente. Al termine di ciascun periodo il cacciatore che non abbia effettuato l'abbattimento restituisce al Comitato di Gestione la scheda autorizzativa e la relativa fascetta. Il Comitato provvede a riassegnare i capi disponibili fra tutti i cacciatori che ne facciano richiesta. Nella disponibilità di capi in eccedenza rispetto al numero di cacciatori autorizzati, questi possono essere assegnati anche durante il

corso dello stesso periodo di caccia a coloro che abbiano già prelevato un capo e ne esprimano specifica richiesta.

In ogni caso sono esclusi dalle ulteriori assegnazioni i cacciatori che nella stagione in corso hanno effettuato l'abbattimento di un capo non conforme.

2.6. La scheda e la fascetta sono strettamente personali, quindi non cedibili per alcuna ragione; in caso di perdita di possesso della fascetta questa non verrà sostituita ed il cacciatore perderà il diritto all'abbattimento. I cacciatori che non abbiano effettuato l'abbattimento devono comunque restituire all'ATC o CA, al termine del periodo di assegnazione o comunque nei termini previsti dal Calendario venatorio, la scheda autorizzativa e la relativa fascetta.

2.7. Ai fini dell'organizzazione del prelievo, i Comitati di Gestione degli ATC e dei CA possono stabilire giornate fisse di caccia. Al fine di favorire il controllo dei cacciatori che partecipano al prelievo, i Comitati di Gestione devono predisporre tagliandi di uscita da imbucare in apposite cassette, la cui ubicazione deve essere comunicata agli organi preposti alla vigilanza. Il tagliando deve riportare le seguenti informazioni: data, nome e cognome, capo assegnato, distretto di caccia, località di inizio caccia. Il tagliando deve essere imbucato prima dell'inizio della giornata di caccia o eventualmente la sera precedente, in una delle cassette presenti all'interno del distretto. In alternativa ai tagliandi, i Comitati di Gestione possono dotarsi di idonei sistemi informatici che garantiscano la comunicazione delle informazioni di cui sopra, assicurando l'accesso in tempo reale delle stesse agli organi di vigilanza nel rispetto della normativa sulla privacy.

3. Modalità di prelievo

3.1. Gli abbattimenti devono essere effettuati:

1. con fucili a canna ad anima rigata di calibro: non inferiore ai 5,6 mm per il prelievo di capriolo, non inferiore ai 6 mm per il prelievo di camoscio, muflone; non inferiore ai 7 mm per il prelievo di cervo e daino (compreso il calibro 270)
2. con arco secondo quanto disposto dalla Giunta regionale

3.2. Gli abbattimenti devono essere effettuati prioritariamente nei confronti dei soggetti traumatizzati e/o defedati della specie assegnata, qualunque ne sia la classe d'età ed il sesso purché l'abbattimento avvenga nel periodo consentito per quella classe di sesso ed età.

Tali capi vengono definiti "sanitari" qualora presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. lesioni o ferite pregresse (escluse quelle di giornata), rilevabili a distanza, denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo presso il Centro di Controllo e di cui ne sia accertata l'esistenza da parte del tecnico addetto al controllo;
2. peso inferiore del 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed età con riferimento a Cl.O, Cl.I, sub-adulti e adulti. Il peso medio è desunto dai dati biometrici riportati nell'OGUR;
3. palco ancora in velluto ad esclusione dei fusoni di cervo e daino fino al 31 ottobre e yearling maschio di capriolo fino al 15 luglio.

La scheda di rilevamento biometrico viene barrata nella apposita casella dal tecnico addetto al Centro di Controllo, il quale nello spazio riservato alle note, provvederà a riportare la causa attestante il "prelievo sanitario".

3.3. Gli animali abbattuti e riconosciuti come “sanitari” rientrano nel piano complessivo di prelievo per ogni specie ma non in quello specifico per le classi di sesso ed età.

3.4. Gli animali abbattuti che presentino evidenti segni di malattia devono essere sottoposti ad esame veterinario da parte dell'ASL competente per territorio per valutare l'eventuale distruzione della carcassa. In tal caso l'avvenuta distruzione e relativa modalità saranno oggetto di verbalizzazione. Inoltre, nello spazio riservato alle note, il tecnico addetto al Centro di Controllo provvede a riportare l'avvenuto interessamento dell'ASL e la relativa distruzione della carcassa. I capi distrutti sono conteggiati nei piani di abbattimento selettivo e danno diritto al cacciatore che ha effettuato tale abbattimento all'assegnazione gratuita di un capo, anche se in esubero rispetto al piano di prelievo, con le medesime caratteristiche di quello assegnato nella stagione venatoria in corso.

Qualora non fosse possibile l'assegnazione di un capo nella stagione venatoria in corso al cacciatore ne verrà assegnato un altro, nella stagione venatoria successiva, avente le medesime caratteristiche di quello assegnato nella stagione precedente.

3.5. E' definito “non conforme” l'abbattimento di un capo che non corrisponde per specie, sesso e classe di età a quanto previsto dalla scheda autorizzativa di assegnazione. E' altresì considerato “non conforme” l'abbattimento di un capo di cervo maschio coronato non autorizzato e comporta l'applicazione delle sanzioni specifiche previste per legge.

3.6. La presentazione al Centro di Controllo di una femmina privata dell'apparato mammario, in modo che non sia possibile accertarne lo stato di lattazione, equivale all'abbattimento di una femmina con il latte.

3.7. Al fine di evitare di lasciare sul territorio soggetti feriti, ogni cacciatore deve sempre controllare l'esito del tiro mediante verifica sul colpo; in caso di ferimento di un capo, egli deve provvedere scrupolosamente alla sua ricerca ed eventualmente: ad attivare l'attività di recupero con il cane da traccia abilitato ai sensi della normativa vigente e a segnalare tempestivamente l'accaduto all'ATC o al CA. Qualora la ricerca dovesse risultare infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento.

3.8. I Comitati di Gestione devono adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati e delle modalità stabilite dalle disposizioni regionali.

4. Centri di Controllo

4.1. I Centri di Controllo sono luoghi adibiti alla presentazione dei capi abbattuti. I principali scopi del Centro di Controllo sono i seguenti:

- accertare giornalmente il numero, la specie, la classe di sesso/età e la località di abbattimento dei capi prelevati;
- monitorare l'andamento dei piani di prelievo anche al fine di prevedere eventuali tempestive chiusure per evitare lo sfioramento del piano stesso, secondo quanto previsto al punto 1 (soglie di salvaguardia);
- raccogliere i dati biometrici;
- attivare il servizio sanitario in caso di situazioni sospette.

4.2. I Comitati di Gestione devono individuare, per ogni ATC e CA, uno o più Centri per il

Controllo dei capi abbattuti.

I Centri devono essere siti in locali chiusi ove non sia espletata altra attività professionale nelle ore di apertura.

Essi devono essere opportunamente attrezzati per le specifiche attività di rilevamento dei dati su ogni capo prelevato e pertanto devono essere dotati di:

- acqua corrente;
- luce elettrica;
- riscaldamento;
- pavimento lavabile;
- attrezzature per i rilievi biometrici:
 - bilance idonee per valutare il peso degli animali;
 - metro flessibile, calibro, righelli opportunamente predisposti per le misurazioni;
 - fotocamera digitale.

Gli accertamenti sono affidati a tecnici faunistici qualificati, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 11 comma 3 della L.R. 5/2018

4.3. Ogni capo deve essere presentato, completamente eviscerato, al Centro di Controllo il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero congiuntamente alla scheda autorizzativa debitamente compilata. Il tecnico incaricato compila la scheda di rilevamento dati che, sottoscritta dal cacciatore o da un suo delegato e rilasciatagli in copia, costituisce documento attestante la legalità di possesso dell'animale. Alla copia originale della scheda di rilevamento dati il tecnico incaricato del controllo allega la parte terminale del contrassegno e la scheda autorizzativa consegnatagli dal cacciatore.

Nei soli ATC ed esclusivamente per la specie Capriolo, nei periodi giugno-settembre e gennaio-marzo, per motivate esigenze gestionali, logistiche ed economiche, gli Istituti interessati potranno prevedere, in alternativa al Centro di Controllo, la verifica a distanza dei capi abbattuti. In tal caso il cacciatore deve provvedere a comunicare l'abbattimento al tecnico incaricato mediante videochiamata secondo le indicazioni fornitegli dal tecnico stesso, garantendo l'acquisizione di tutte le informazioni utili alla compilazione della scheda di rilevamento dati. I sospetti casi di abbattimenti "sanitari" e "non conformi" devono essere controllati presso il Centro di Controllo. In via sperimentale per i primi tre anni il controllo dei capi di capriolo effettuato in "videochiamata", sarà effettuato da alcuni organismi di gestione venatoria e con modalità individuate dal Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura".

4.4. Nel caso in cui il tecnico addetto al Centro di Controllo riscontri un abbattimento "non conforme" oltre a contrassegnare come "non conforme" l'abbattimento sulla scheda di rilevamento dati provvede a comunicare tale irregolarità al Presidente dell'ATC o del CA, oppure ad un suo delegato. Questi ne dà notizia alla Provincia o Città Metropolitana competente per territorio entro 7 giorni.

Nel caso di abbattimento in periodo, giornata o distretto in cui il prelievo non è autorizzato dalla scheda di assegnazione, il tecnico è tenuto ad avvisare tempestivamente il servizio di vigilanza della Provincia; in questo caso lo stesso compila la scheda di rilevamento dati omettendo di segnare la tipologia di abbattimento.

4.5. Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni sulla non-conformità del capo devono essere segnalate immediatamente al tecnico addetto al centro e, per iscritto, al Presidente

dell'ATC o CA entro 3 giorni. Ai fini del ricorso, il cacciatore deve conservare la testa dell'animale o quanto altro richiesto dal tecnico. Il ricorso è risolto entro 30 giorni da una Commissione composta da un rappresentante dell'ATC o del CA, da un rappresentante della Provincia competente per territorio e da un rappresentante della Regione; l'esito è comunicato al cacciatore interessato al termine della seduta.

Oltre ai casi contestati, la Commissione potrà valutare tutti quei casi in cui un capo appartenente ad una determinata classe di sesso o di età abbia evidenti caratteristiche proprie di un'altra classe; in questo caso l'abbattimento non conforme può essere giustificato da tali anomalie.

5. Regolamenti

I Comitati di Gestione degli ATC e dei CA devono predisporre ed adottare un apposito Regolamento che disciplini l'organizzazione della caccia ai bovidi e ai cervidi selvatici, in conformità alle presenti linee guida e alle altre disposizioni previste dalla normativa vigente.

Detto regolamento deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ATC o CA entro il 28 febbraio di ogni anno.

Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli ATC e dai CA contrarie alle disposizioni vigenti.

6. Sanzioni

Per le violazioni delle presenti disposizioni si applica, ove non sia già prevista specifica sanzione, la sanzione amministrativa prevista dell'art. 24, comma 1, lettera TT della Lr 5/2018.

Documento tecnico sulla revisione delle linee guida per la gestione, l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina. Modifica della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come da ultima integrata dalla D.G.R. n. 25-2524 del 30 novembre 2015.

PREMESSE

Il presente documento tecnico illustra in modo sintetico, i principali passaggi ed esiti degli approfondimenti svolti e delle analisi effettuate nel corso della revisione.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge n. 157/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge n. 203/2005 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito con modificazioni, dalla legge n. 248/2005, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati Piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla suddetta legge n. 157/1992.

La legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria", in particolare, sancisce che:

- all'articolo 11, comma 16, il regolamento tipo per la gestione e per la regolamentazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina e degli ungulati selvatici negli ATC e nei CA, predisposto dalla Giunta regionale nel rispetto delle linee guida dalla medesima emanate sulla base di criteri chiari di equità ed oggettività, è adottato dagli ATC e di CA che possono modificarlo, per esigenze territoriali e nel rispetto delle linee guida della Giunta regionale, previa adeguata motivazione;
- l'articolo 13, comma 3, il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentita in base a piani di prelievo, basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai Comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale";
- all'articolo 28, comma 7, gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione delle precedenti legge regionali e della legge n. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la medesima legge regionale n. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

2. LINEE GUIDA PER LA GESTIONE ED IL PRELIEVO DEGLI UNGULATI SELVATICI E DELLA TIPICA FAUNA ALPINA

Le “*Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina*”, approvate dalla D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012, da ultimo modificata con la D.G.R. n. 25-2524 del 30 novembre 2015, definiscono i criteri e le procedure per l’approvazione dei Piani di gestione degli ungulati valido, nelle sue linee generali, tanto per gli OGUR (Organizzazione e Gestione Ungulati Ruminanti), di durata quinquennale, quanto per i Piani di abbattimento annuali degli ungulati e della fauna tipica alpina e sono composte da:

- le “Linee guida per la gestione dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte”, di cui al suo Allegato 1;
- le “Linee guida per l’organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte”, di cui al suo Allegato 2, comprensive delle relative alle modalità di attuazione del medesimo;
- le “Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte”, di cui al suo Allegato 3;
- i “Criteri per la formulazione dei piani di prelievo e per il prelievo della tipica fauna alpina” e la relativa scheda riepilogativa, di cui rispettivamente ai suoi Allegati 4 e 5.

3. AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI REVISIONE

La Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, ha avviato a febbraio 2025, in collaborazione con i tecnici faunistici individuati dai presidenti dei Comitati di gestione degli ATC e CA e rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, una serie di incontri tecnici conclusisi a novembre 2025 con l’invio del documento all’ISPRA per il parere di competenza, per apportare alle citate “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina” le modifiche necessarie, sia per l’intervenuta nuova legge regionale n. 5/2018, sia per le nuove misure di conservazione, sia in base alle esperienze di gestione maturate in questi anni ed alle peculiarità del territorio regionale, in sintonia con le direttive tecniche formulate in materia dall’ISPRA.

La suddetta revisione, effettuata dalla medesima Direzione regionale, ha comportato la proposta di modifica del citato Allegato 1 “Linee guida per la gestione dei Bovidi e dei Cervidi selvatici nella Regione Piemonte” ed una completa riformulazione degli allegati 2 “Linee guida per l’organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e cervidi selvatici nella Regione Piemonte”, 3 “Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in regione Piemonte” e 4 “Criteri per la formulazione dei piani di prelievo e per il prelievo venatorio della tipica fauna alpina”.

Con la nota prot. n. 26070 del 19 novembre 2025, il Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura ha richiesto all’ISPRA il prescritto parere sulle suddette proposte di modifica delle linee guida per la gestione, l’organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina.

4. PARERE DELL'ISTITUTO PER LA RICERCA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ISPRA)

L'ISPRA, con la nota prot. n. 26898 del 27 novembre 2025, ha espresso il proprio parere in merito a tali proposte.

L'impostazione prospettata nelle proposte elaborate risulta condivisibile dall'ISPRA, che, però ritiene non coerenti e non condivisibili dal punto di vista tecnico-scientifico i periodi proposti per la caccia al cervo nei termini di seguito riportati:

- nei CA e nelle AFV ricadenti in territorio alpino, il prelievo del cervo (di tutte le classi sociali) dovrebbe essere sospeso nel periodo 15 settembre - 15 ottobre, anche in presenza di bassa pressione venatoria giornaliera, assegnazione nominale dei capi, accompagnamento del cacciatore e delle altre condizioni riportate nella documentazione allegata alla richiesta. Tale indicazione è motivata dalla necessità di evitare il disturbo anche indiretto nel periodo riproduttivo della specie;
- il prolungamento del prelievo del cervo (di tutte le classi sociali) oltre il 15 dicembre dovrebbe essere autorizzato esclusivamente nelle aree non interessate dai quartieri di svernamento del camoscio ed, a questo proposito, risulta necessario realizzare una specifica cartografia regionale delle aree di svernamento del camoscio, da pubblicare sul sito istituzionale della Regione Piemonte e da riportare nei relativi calendari venatori, al fine di informare adeguatamente i cacciatori;

- in riferimento all'attività gestionale e organizzativa, l'Istituto non condivide la modalità di caccia B, come riportato nel documento denominato "Linee guida per l'organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte", in quanto incoerente con i tempi previsti per le singole specie e con le indicazioni del medesimo Istituto e perché tale modalità non offre le necessarie garanzie per il raggiungimento di un prelievo bilanciato in classi di sesso ed età;

- riguardo alla modalità di controllo dei capi in "videochiamata", di cui al paragrafo 4.3 del suddetto documento, dovrebbe essere adottata preventivamente in via sperimentale per verificare l'effettiva attendibilità delle verifiche effettuate e l'esclusione di illeciti nella presentazione dei capi (sostituzione fascette, scambio di capi, ecc.).

Con riferimento alla tipica fauna alpina, di cui al documento denominato "Linee guida tipica fauna alpina", l'ISPRA ritiene che:

- **Distretti di gestione (DG):** "Pur riconoscendo che i DG sono stati individuati sui modelli di idoneità ambientale per le singole specie, si evidenzia che alcuni di essi appaiono frammentati o solo parzialmente in continuità; condizioni che difficilmente potrebbero contenere singole unità di popolazione. Al fine di ottenere un prelievo sostenibile ed evitare la probabilità di estinzioni locali delle popolazioni fisicamente isolate, si invita codesta Amministrazione ad effettuare una revisione dei distretti, dividendo quelli non omogeneamente continui ed escludendo dal prelievo le aree idonee alla specie ma di piccole dimensioni".

- **Aree campione per il monitoraggio:** "Le aree campione dovranno essere preferibilmente scelte in modo casuale in ogni distretto, al fine di evitare la scelta di aree campione in zone caratterizzata da densità elevate della specie monitorata. Determinate aree campione possono comunque essere indagate annualmente per consentire l'analisi della serie storica, purché una superficie almeno uguale a queste sia scelta casualmente".

- **Piani di prelievo di piccole dimensioni:** “Al fine di evitare lo sfioramento dei piani di prelievo, si invita codesta Amministrazione a prevedere l’assegnazione nominale dei capi da abbattere in tutti i distretti caratterizzati da un piano di prelievo uguale o inferiore a 10 unità”.

- **Autorizzazione del prelievo:** “Si ricorda che il Piano di gestione della coturnice prevede un esplicito parere da parte dello scrivente Istituto; di conseguenza si invita codesta Amministrazione ad inviare la richiesta di parere, corredato dei dati di monitoraggio, in tempi utili consentire l’avvio del prelievo nelle date previste dal calendario venatorio regionale. Per il fagiano di monte la valutazione da parte di questo Istituto sarà invece di tipo *ex post*, sulla base della gestione attuata per la specie dalle Regioni; per questa specie, quindi, codesta Amministrazione dovrà inviare i dati relativi al prelievo preventivamente alla data di avvio della successiva stagione venatoria”.

- **Conservazione ed incremento delle popolazioni:** “Come evidenziato nei piani di gestione di Coturnice e Fagiano di monte è necessario prevedere misure per la conservazione e l’incremento delle popolazioni, solo con l’adozione di queste il prelievo potrà essere considerato ammissibile (per la descrizione di tali misure, si rimanda ai relativi Piani di gestione). Misure analoghe dovrebbero essere, inoltre, adottate anche per la gestione della Pernice bianca”.

6. ESITI ISTRUTTORI SUL NON RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI DI ISPRA

Risulta che per giurisprudenza costante (sentenza n. 02443/2011 del TAR Lazio, sentenza n. 01508/2011 del TAR Veneto, sentenza n.00982/2020 del TAR Calabria, sentenza n. 00698/2020 del TAR Toscana) è possibile discostarsi dalle indicazioni fornite dall’Istituto, purché siano motivate adeguatamente le scelte difformi.

Il Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, in sede di istruttoria tecnica, nel valutare attentamente i contenuti del sopra richiamato parere dell’ISPRA, ha ritenuto che sussistono le condizioni per accogliere tutte le indicazioni formulate dall’ISPRA, ad esclusione dei periodi proposti per la caccia al cervo e del prelievo paritetico nelle classi adulte dei cervidi, per le motivazioni di seguito riportate:

- La scelta di stabilire il periodo di caccia al cervo, come tra l’altro già inserito nel calendario venatorio regionale 2025-2026, è dettata da molteplici considerazioni di carattere ambientale, ecologico, meteorologico, organizzativo, seguendo le specificità dei diversi ambienti della regione Piemonte. Attuare il corretto prelievo del cervo in ambiente alpino e anche alto-alpino, presuppone periodi e specificità che devono tenere conto della meteorologia, anche rispetto a nevicate precoci, che, nella previsione di Ispra “... non è possibile estendere il prelievo oltre il 15 dicembre”; potrebbero portare anche ad impedire quasi totalmente la possibilità di attuare il prelievo in caso di particolari condizioni meteo nel mese di novembre.
- L’opportunità di disporre di un sufficiente e corretto periodo di prelievo comporta la possibilità, per i CA e le AFV, di organizzare il prelievo nel rispetto della corretta caccia di selezione con la necessità di dedicare specifici e ottimali periodi per il prelievo delle diverse specie-muflone/cervo/camoscio, dedicando a ognuna di esse metodiche organizzative che ne garantiscano la salvaguardia anche con la corretta attuazione di corretti piani di prelievo.
- Inoltre, circa i periodi di prelievo della specie cervo in relazione alle difficoltà anche organizzative del prelievo e, quindi, del completamento dei relativi piani, si evidenzia come nel primo periodo (settembre-ottobre) la presenza, di essenze arboree in buona parte provviste di foglia rende difficoltoso il prelievo della specie con conseguente diminuzione

dei prelievi e incremento del numero degli animali in misura spesso superiore alla densità ottimale (rapporto numero animali/superficie) invernale e primaverile; lo stesso Istituto, d'altro canto, in precedenti comunicazioni ha riconosciuto che, per ragioni biologiche e tecniche, il prelievo delle femmine viene di solito effettuato in periodi diversi rispetto a quello dei maschi e che il mancato completamento dei piani di prelievo comporta una destrutturazione delle popolazioni cacciate, con un'alterazione del normale rapporto numerico tra i sessi, alterazione ritenuta dal medesimo Istituto innaturale ed indesiderabile. Al contrario, il periodo proposto nel documento rende possibile il completamento dei piani di prelievo senza incidere sulla conservazione della specie; il buono stato delle popolazioni dell'ungulato in questione e le sue caratteristiche altamente poliginiche preservano la medesima specie dai riflessi negativi causati dalle strategie riproduttive qualora il periodo di caccia al cervo maschio adulto si sovrapponga parzialmente al periodo riproduttivo.

- Infine si evidenzia l'attuale spiccata propensione delle unità di popolazione di cervo alla compromissione dell'equilibrio con le altre specie faunistiche, in particolar modo capriolo e camoscio, nonché l'incremento del disturbo antropico da parte dell'ungulato, e non ultimo la possibilità di danni alle produzioni agricole e anche di gravi incidenti automobilistici. Come evidenziato in numerosi studi sia in Europa sia negli Stati Uniti, il lupo tende a prediligere la predazione (in particolare nei cervidi) di esemplari di ungulati adulti di sesso femminile o giovani per la maggiore facilità di successo. Tenuto conto che questo predatore è presente ormai su gran parte del territorio regionale, prevedere una pariteticità di prelievo venatorio tra femmine adulte e maschi adulti significa imporre una pressione di prelievo sulla classe delle femmine adulte che potrebbe portare ad una destrutturazione della popolazione di una determinata specie di ungulato con il risultato di instaurare fenomeni di decremento degli effettivi che potrebbe portare anche alla locale estinzione nelle colonie di più ridotte dimensioni.

Gli esiti sopra descritti e le attività riportate nel seguente paragrafo sono stati oggetto di nota informativa (prot. n. 1876 del 28.01.2026, che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo ha provveduto ad inviare ad ISPRA, quale riscontro al suo parere.

7. ATTIVITÀ FUTURE IN ACCOGLIMENTO DEL PARERE ISPRA

In accoglimento alle richieste di ISPRA e per la piena applicabilità delle nuove disposizioni, risultano necessarie le seguenti attività, a cui il Settore regionale competente in materia di conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura ottempera con provvedimento dirigenziale:

- identificare le aree di svernamento del camoscio in Regione Piemonte e procedere alla pubblicazione sul geoportale regionale;
- stabilire le modalità per la concessione, in via sperimentale per tre anni del controllo dei capi di capriolo effettuato in "videochiamata" per verificare l'effettiva attendibilità delle verifiche effettuate;
- identificare i distretti di gestione con riferimento alla tipica fauna alpina e procedere alla pubblicazione sul geoportale regionale;
- definire, per la tipica fauna alpina, le aree di censimento con la collaborazione dei Comitati di gestione dei CA e dei Concessionari delle aziende faunistico-venatorie;

ALLEGATO A

- inviare, per la specie coturnice la richiesta di parere, corredato dei dati di monitoraggio, in tempi utili per consentire l'avvio del prelievo nelle date previste dal calendario venatorio regionale; per il fagiano di monte inviare i dati relativi al prelievo preventivamente alla data di avvio della successiva stagione venatoria;
- procedere, se necessario, ad un aggiornamento della procedura dedicata NEMBO;
- procedere, ai soli fini ricognitivi, all'elaborazione di un documento organico che contenga tutte le disposizioni di nuova approvazione.



PARTE I

FINALITÀ, DEFINIZIONI E INDICAZIONI GENERALI

Sezione 1.

“Finalità del documento”

- a) Il presente documento fornisce indicazioni in merito alla gestione venatoria delle specie Fagiano di monte, Coturnice delle Alpi e Pernice bianca.
- b) Il presente documento ha lo scopo di adattare le pratiche di gestione venatoria a quanto previsto dai Piani Nazionali di Gestione del Fagiano di monte e Coturnice.

Sezione 2.

“Definizioni”

- **Tipica fauna alpina:** per le seguenti linee guida con il termine “tipica fauna alpina” si intendono le specie Fagiano di monte, Coturnice delle Alpi, Pernice bianca.
- **Superficie idonea:** territorio idoneo a garantire nel tempo il ciclo biologico di una specie.
- **Superficie di distribuzione:** porzione di territorio all'interno della superficie idonea in cui è certa la presenza di una specie.
- **Distretto di Gestione:** porzione di territorio che coincide, in linea di massima, con le sub popolazioni ed è pertanto legato alle reali possibilità di spostamento degli individui, con dimensioni idonee a consentire un prelievo distribuito in modo omogeneo. I Distretti di Gestione corrispondono territorialmente quelle porzioni di territorio di cui al periodo precedente ricadenti all'interno dei confini dei Comprensori Alpini (CA).
- **Settori venatori:** costituiscono una ripartizione dei Distretti di Gestione, funzionale alla gestione del prelievo. Le Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) ricadenti all'interno di un Distretto di Gestione corrispondono ad un settore venatorio. È facoltà dei CA ripartire il territorio del Distretto di Gestione di loro competenza in settori in funzione delle esigenze gestionali.
- **Monitoraggio e conteggio:** operazioni tese ad accertare la consistenza delle popolazioni e sono assimilabili a quanto previsto dall'art. 13, comma 3 della l.r. 5/2018.
- **Aree campione:** aree da sottoporre annualmente a monitoraggio primaverile o estivo.
- **Centro di controllo:** locale destinato al conteggio dei capi abbattuti e alla raccolta dei dati biometrici.
- **Cane da ferma:** cane appartenente ad una delle razze di cui al gruppo 7 ENCI e relativi incroci.
- **Gruppo di parata:** aggregazione di due o più individui maschi di fagiano di monte che cantano a meno di 100 metri l'uno dall'altro e si rispondono stimolandosi

reciprocamente. Viceversa, gli individui contattati isolatamente devono essere considerati come solitari.

Sezione 3.

“Indicazioni generali”

1. Densità minima per la richiesta del piano di prelievo

a) Con densità primaverili inferiori a 1 maschio ogni 100 ha non è possibile la presentazione della proposta di piano di prelievo. Tale criterio è applicato a tutte le specie di tipica fauna alpina.

2. Individuazione delle aree campione

a) Per ciascuna specie si devono individuare le aree campione da sottoporre annualmente a monitoraggio primaverile e estivo in settori idonei alle specie nei periodi considerati. Tali aree, da mantenersi invariate negli anni, devono essere indagate seguendo le modalità sotto riportate; eventuali modifiche delle aree devono essere opportunamente motivate.

3. Requisiti degli operatori addetti ai monitoraggi estivi

a) Gli operatori cinofili devono frequentare specifico corso, con verifica finale e rilascio di apposito attestato. Il corso ha la durata di almeno 6 ore di lezione frontale tenute da tecnici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3 della L.R. 5/2018, su programma approvato dall'ISPRA.

b) I cani da ferma devono superare un test di abilitazione su prova pratica che ne attesti la correttezza, l'esperienza e il rendimento. La prova pratica deve effettuarsi in presenza di un giudice ENCI e del tecnico responsabile, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3 della L.R. 5/2018, o di altro esperto da lui delegato.

4. Modalità di accesso ai piani

a) Nei CA l'accesso ai piani numerici di prelievo è riservato ai cacciatori muniti di abilitazione venatoria in zona Alpi o di specifica abilitazione al prelievo della tipica fauna alpina.

b) Nelle AFV, in assenza dei requisiti di cui sopra, il cacciatore deve essere accompagnato da personale esperto individuato dal Concessionario.

c) Nei CA, i cacciatori che intendono accedere al piano di prelievo devono compilare l'apposito modulo predisposto dal CA e versare preventivamente la quota, ove prevista.

d) Il Comitato di Gestione ha la facoltà di richiedere il versamento di una quota ai cacciatori che facciano richiesta di partecipazione al prelievo. I proventi derivanti da tali quote possono essere reimpiegati per miglioramenti ambientali finalizzati alla riqualificazione degli habitat per tali specie oppure per ricerche finalizzate alla gestione conservazione delle stesse.

e) Il numero massimo di cacciatori ammissibili al prelievo non può essere superiore a 2,5 cacciatori per capo prelevabile. In caso di esubero delle domande, rispetto al tetto prefissato, il Comitato di Gestione elabora apposite graduatorie di merito utilizzando uno o più dei seguenti criteri:

- proprietà di un cane da ferma,
- aggregato al cacciatore proprietario del cane da ferma (massimo 1 per cane)
- disponibilità alla partecipazione alle operazioni di monitoraggio,
- partecipazione alle operazioni di monitoraggio,
- scelta della tipica fauna alpina come forma di caccia esclusiva tra: tipica fauna alpina, selezione agli ungulati ruminanti e cinghiale

- numero di capi abbattuti nelle stagioni venatorie precedenti (massimo 3),
 - residenza anagrafica da almeno tre anni (massimo 10% del punteggio totale).
- f) Il Comitato di Gestione nei CA o il Concessionario nelle AFV provvedono a rilasciare contrassegno da apporre in modo inamovibile all'animale ad avvenuto recupero, secondo le indicazioni dettate dalla Giunta regionale.
- g) Il Comitato di Gestione predispone specifici tagliandi di uscita da consegnare ai cacciatori che esercitano il prelievo alle specie di tipica fauna alpina; i cacciatori medesimi devono imbucare i tagliandi all'inizio della giornata di caccia in apposite cassette; l'ubicazione delle cassette deve essere comunicata all'atto della consegna dei tagliandi, nonché comunicata agli organi preposti alla vigilanza e alla Regione entro il 30 settembre. Il tagliando deve riportare le seguenti informazioni obbligatorie: data, nome e cognome del cacciatore, comune, località di inizio caccia. In alternativa ai tagliandi, i Comitati di Gestione possono dotarsi di idonei sistemi informatici che garantiscano la comunicazione delle informazioni di cui sopra, assicurando l'accesso in tempo reale delle stesse agli organi di vigilanza nel rispetto della normativa sulla privacy.
- h) Il contrassegno è strettamente personale, quindi non cedibile per alcuna ragione; in caso di perdita di possesso dello stesso questo non viene sostituito ed il cacciatore perde il diritto al relativo abbattimento.
- i) I cacciatori che non hanno effettuato abbattimenti devono comunque restituire i contrassegni al CA o all'AFV al termine del periodo di assegnazione o comunque nei termini previsti dal Calendario venatorio regionale.

5. Verifica del prelievo

- a) Nei CA: il cacciatore deve presentare il capo abbattuto al centro di controllo, secondo le indicazioni deliberate dal Comitato di Gestione, dove il tecnico incaricato provvede a compilare la scheda di rilevamento dei dati raccolti secondo gli standard EURING.
- b) Nelle AFV: il cacciatore deve presentare il capo abbattuto al Concessionario o a un suo incaricato che provvederà a compilare la scheda di rilevamento dei dati raccolti secondo gli standard EURING.
- c) La scheda compilata ha la seguente destinazione: l'originale da trattenersi da parte del CA/AFV e una copia da consegnare al cacciatore.
- d) I Comitati di Gestione dei CA ed i Concessionari delle AFV devono adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani numerici di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti quantitativi autorizzati per ciascun distretto e delle modalità previste da queste linee guida.

6. Tutela delle specie

- a) Il Comitato di Gestione ha la facoltà di precludere determinate porzioni di territorio al prelievo di una o più specie della tipica fauna alpina, qualora si individuino zone che presentino, per caratteristiche orografiche e vegetazionali, elevata idoneità ovvero zone con una facile accessibilità ad un alto numero di cacciatori (bassa quota e/o strade carrozzabili), o zone con particolari criticità per le singole specie istituendo dei settori di caccia.
- b) In caso di Piani di prelievo inferiori o uguali a 10 capi l'assegnazione è nominativa per un numero di cacciatori pari al numero di capi autorizzati. In caso di esubero delle domande, rispetto al Piano approvato, il Comitato di Gestione elabora apposite graduatorie di merito utilizzando i criteri riportati alla Sezione 3 punto 3 lett. e).
- c) Il Comitato di Gestione dei CA alla fine di ogni giornata di caccia verifica il numero dei capi prelevati. Al raggiungimento del:

- 80% del piano di prelievo concesso in caso di assegnazione con rapporto cacciatori/capi uguale o maggiore a 2 fino a 2,5;
- 90% del piano di prelievo concesso in caso di assegnazione con rapporto cacciatori/capi inferiore a 2;

il Comitato di Gestione mette in atto misure volte a evitare eventuali sforamenti del piano concesso, ivi compresa l'assegnazione nominativa per un numero di cacciatori pari al numero dei capi rimanenti o l'eventuale chiusura anticipata del prelievo.

d) Al raggiungimento del numero di animali prelevabili sulla base del piano numerico il Comitato di Gestione deve provvedere a pubblicizzare adeguatamente la chiusura dell'attività venatoria a tali specie.

e) I Comitati di Gestione dei CA devono trasmettere entro il 31 gennaio della stagione di riferimento i dati relativi alla pressione venatoria desunta dalle comunicazioni di uscita di cui al punto 3 lettera g), secondo le modalità indicate dalla Regione Piemonte.

f) I Comitati di Gestione dei CA ed i Concessionari delle AFV devono rendicontare gli interventi effettuati in attuazione delle Azioni previste dai Piani di Gestione del Fagiano di monte e della Coturnice secondo le indicazioni fornite da Regione Piemonte.

7. Dotazione minima del centro di controllo

- a) Bilancia con precisione di 1g;
- b) Righelli metallici ornitologici;
- c) Calibro;
- d) Fotocamera.

PARTE II.

FAGIANO DI MONTE

Sezione 1.

“Individuazione dei Distretti”

1. Distretti di Gestione

a) I Distretti di Gestione corrispondono territorialmente quelle porzioni di territorio di individuate come superfici idonee alla specie ricadenti all'interno dei confini dei Comprensori Alpini (CA).

Sezione 2

“Monitoraggio primaverile”

1. Aree campione

- a) Nella scelta delle aree campione va evitata una eccessiva frammentazione della superficie da indagare; per la raccolta di attendibili valori di densità è opportuno individuare, all'interno di ciascun distretto, una superficie oggetto di indagine non inferiore al 10% della superficie idonea alla specie con una superficie unitaria minima di 400 ha.
- b) Nel caso delle AFV che non raggiungono la superficie idonea minima di 400 ha il monitoraggio deve essere effettuato su tutta la superficie idonea dell'Azienda stessa.

2. Periodi di campionamento

- a) 15 aprile – 31 maggio

3. Modalità di esecuzione

- a) In ciascuna area campione vengono individuate le postazioni fisse da affidare ad osservatori per il conteggio al canto.
- b) Soltanto nei casi in cui l'area campione sia particolarmente vasta e la densità degli animali notoriamente bassa, può essere prevista la perlustrazione di alcuni settori mediante la percorrenza di transetti.
- c) Il numero di osservatori deve consentire di coprire tutta la superficie da indagare con la vista e/o con l'udito. Secondo la morfologia della zona, ogni postazione monitora una superficie compresa tra 20 e 100 ha.
- d) Ad ogni operatore viene fornita una carta a scala idonea dell'area e la scheda di rilevamento di cui all'allegato 1
- e) In postazione gli osservatori devono rimanere nascosti ed in silenzio per non disturbare l'attività dei maschi in parata.
- f) E' indispensabile stimare la distanza minima intercorrente tra due maschi in canto ed il tipo di interazione per classificare come tali i gruppi di parata. Gli individui contattati isolatamente devono essere considerati come solitari.

4. Orari di esecuzione

- a) Nella tabella sottostante sono indicati gli orari di inizio del censimento e la durata dello stesso.

Data	Inizio indicativo attività dei maschi (ora legale)	Quanto rimanere in postazione
15 aprile -10 maggio	4:45-5:30	Max 90 minuti
11-31 maggio	4:30-5:15	Max 90 minuti

Sezione 3.

“Monitoraggio estivo”

1. Area campione

- a) Per la stima di attendibili valori di successo riproduttivo è opportuna l’individuazione all’interno di ciascun distretto di una superficie oggetto di indagine non inferiore al 10% della superficie idonea alla specie con una superficie unitaria minima di 100ha.
- b) Al fine di disporre di una serie storica di dati confrontabili tra loro è auspicabile mantenere invariate nel tempo tutte le aree monitorate, fatte salve sopravvenute difficoltà operative.

2. Periodi di campionamento

- a) 10 agosto - 10 settembre

3. Modalità di esecuzione

- a) Il conteggio estivo è con l’ausilio di cani da ferma.
- b) L’area campione oggetto dell’indagine deve essere suddivisa in settori con estensione tale da consentire la perlustrazione completa in un tempo massimo di 4 ore.
- c) La ricognizione comincia dal basso, e procede per “strisciate” orizzontali, lungo le curve di livello, alzandosi progressivamente fino a raggiungere il limite superiore di quota, in modo da coprire tutta la superficie da indagare.
- d) Ad ogni operatore viene fornita una carta a scala idonea dell’area e la scheda di rilevamento di cui all’allegato 2.
- e) Ciascun settore deve essere perlustrato da un numero di cani e operatori tale da non arrecarsi un disturbo reciproco.
- f) L’obiettivo dei censimenti estivi è accertare il successo riproduttivo sulla base di un campione il più ampio possibile di femmine adulte: per i settori corrispondenti ai CA il numero minimo di femmine è 20, mentre per i settori corrispondenti alle AFV è di 5. È possibile derogare dai limiti sopra indicati solo per comprovate ragioni tecniche, le quali devono essere valutate al momento della formulazione delle proposte di piano di prelievo.
- g) Al fine di disporre di una serie storica di dati confrontabili tra loro è auspicabile mantenere invariate nel tempo le aree monitorate.

Sezione 4.

“Raccolta ed elaborazione dati”

1. Monitoraggi primaverili

- a) Le densità rilevate in primavera vanno inserite in un contesto di serie storica, al fine di monitorare nel medio-lungo periodo la tendenza demografica di ciascuna popolazione, nonché per verificare come l’attività antropica, le condizioni ambientali ed il successo riproduttivo della stagione precedente possano aver influito sulla demografia.

b) I risultati dei conteggi devono essere sintetizzati secondo lo schema proposto nella tabella seguente:

DESCRIZIONE
A) Numero di maschi
B) Distribuzione del n. di maschi per gruppo di parata
C) Numero di femmine
D) Numero individui indeterminati
E) Numero totale di animali contattati
F) Superficie indagata (ha)
G) Densità (maschi/100 ha)
H) Pressione di osservazione (n. poste fisse/100 ha)

2. Monitoraggi estivi

a) Il successo riproduttivo è descritto dai seguenti parametri, utilizzando esclusivamente le osservazioni di individui attribuiti con certezza ad una classe di età.

SIGLA	DESCRIZIONE
Fnid	numero totale di femmine con nidiata
FA	numero totale di femmine adulte senza nidiata
TFA	numero totale di femmine adulte
%Fnid	% di femmine con nidiata
TJ	numero totale giovani
%Jpop	numero totale giovani/numero totale uccelli x 100
J/nid	numero medio di giovani per nidiata
SR	successo riproduttivo: totale juv / totale femmine adulte
TMA	numero totale di maschi adulti
TI	numero totale di uccelli indeterminati
T	numero totale di uccelli

3. Registrazione dei capi abbattuti

a) Per tutti i capi abbattuti devono essere raccolte una serie di informazioni standardizzate utili per completare il monitoraggio effettuato con i conteggi ed avere un quadro esaustivo dello status e distribuzione delle popolazioni.

b) In particolare devono essere indicati i seguenti dati minimi:

Data e ora dell'abbattimento	Data in formato: gg-mm-aaaa Ora in formato: hh:mm (si può prevedere di arrotondare i minuti al quarto d'ora più prossimo)
Localizzazione dell'abbattimento	Comune
	Località

Biometria	Quota
	Coordinate WGS84 lat/lon
	Sesso
	Età
	Peso in grammi (intero o parzialmente eviscerato)
	Lunghezza in mm di becco, ala, coda (timoniera interna ed esterna) e tarso

c) La raccolta standardizzata dei dati di abbattimento è da effettuare con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale 5/2018.

Sezione 5

“Formulazione del Piano di prelievo”

1. Analisi dei dati

a) Con densità primaverili inferiori a 1 maschio ogni 100 ha non è possibile presentare alcuna proposta di piano di prelievo.

b) La formulazione del piano di prelievo è basata sull'analisi dei risultati dei conteggi primaverili da cui si ricava la densità dei maschi ed estivi da cui desumere il successo riproduttivo.

2. Calcolo della consistenza post-riproduttiva dei maschi.

a) Per il calcolo della consistenza post-riproduttiva dei maschi, su cui si basa il piano di prelievo, si deve considerare il numero di maschi adulti stimati nel corso dei censimenti primaverili sommato al numero dei maschi giovani, desunto dal successo riproduttivo rilevato, secondo la seguente formula:

$$N_{tot} = \left[Nm_{prim} * \left(\frac{Sprim_{dis}}{Sprim_{ind}} \right) * 0,8 \right] + \left[\frac{A * S_r * 0,9}{2} \right]$$

dove:

Nm_{tot} = Numero maschi totale;

Nm_{prim} = Numero maschi contati a primavera;

$Sprim_{dis}$ = Superficie primaverile di distribuzione (solo superficie venabile);

$Sprim_{ind}$ = Superficie primaverile indagata (solo superficie venabile);

S_r = Successo riproduttivo;

0,8 e 0,9 sono fattori correttivi introdotti per tenere in considerazione la sopravvivenza degli adulti e dei giovani nel periodo che intercorre, rispettivamente, tra i censimenti primaverili o quelli estivi e l'apertura della stagione venatoria ad ottobre.

b) In una fase transitoria iniziale, in cui le cartografie su base stagionale non sono ancora disponibili, vengono utilizzate le cartografie di distribuzione potenziale su base annuale.

3. Calcolo del piano di prelievo

a) Il calcolo del piano di prelievo deve essere condotto secondo lo schema sottostante:

SR	<1,2	$1,2 \leq > 1,5$	$1,5 \leq > 2,5$	$\geq 2,5$
Tipo di piano		conservativo	medio	alto
Proposta di piano	no caccia	Fino al 5% della consistenza post-riproduttiva dei maschi a fine estate.	Fino al 10% della consistenza totale dei maschi a fine estate.	Fino al 15% della consistenza totale dei maschi a fine estate.

PARTE III

COTURNICE

Sezione 1

“Individuazione dei Distretti”

1. Distretti di Gestione

a) I Distretti di Gestione corrispondono territorialmente quelle porzioni di territorio di individuate come superfici idonee alla specie ricadenti all'interno dei confini dei Comprensori Alpini (CA).

Sezione 2

“Monitoraggio primaverile”

1. Aree campione

a) Nella scelta delle aree campione va evitata una eccessiva frammentazione della superficie da indagare; per la raccolta di attendibili valori di densità è opportuno individuare all'interno di ciascun distretto di una superficie oggetto di indagine non inferiore al 10% della superficie idonea alla specie con una superficie unitaria minima di 400 ha.

b) Nel caso delle AFV che non raggiungono la superficie idonea minima di 400 ha il monitoraggio deve essere effettuato su tutta la superficie idonea dell'Azienda stessa

2. Periodi di campionamento

a) 15 aprile – 15 giugno

3. Modalità di esecuzione

a) In ciascuna area campione vengono individuati itinerari percorribili (preferibilmente contemporaneamente da più operatori o, in subordine, in giornate successive) nell'arco di 3-4 ore soste incluse

b) Lungo ciascun percorso si effettueranno emissioni con richiamo registrato (tecnica del playback) del canto dei maschi. I punti di emissione-ascolto sono distanziati di alcune centinaia di metri (300-500m circa), secondo l'orografia dei versanti perlustrati, e situati in postazioni dominanti al fine di favorire la portata del canto registrato e l'ascolto di eventuali risposte.

c) In condizioni meteorologiche favorevoli e in posizioni ben esposte il richiamo ed il canto sono udibili fino a circa 500 m. Tuttavia, tale distanza diminuisce notevolmente in presenza di vento, su versanti orograficamente complessi o in presenza di corsi d'acqua.

d) Durante il percorso l'operatore deve rimanere in silenzio e il più possibile nascosto alla vista.

e) Ad ogni operatore viene fornita una carta a scala idonea dell'area e la scheda di rilevamento di cui all'allegato 3.

4. Orari di esecuzione

a) Le operazioni devono essere svolte nelle ore crepuscolari che corrispondono al periodo di massima attività canora dei maschi.

Sezione 3

“Monitoraggio estivo”

1. Aree campione

- a) Per la stima di attendibili valori di successo riproduttivo è opportuna l'individuazione all'interno di ciascun distretto di una superficie oggetto di indagine non inferiore al 10% della superficie idonea alla specie con una superficie unitaria minima di 100ha.
- b) Al fine di disporre di una serie storica di dati confrontabili tra loro è auspicabile mantenere invariate nel tempo tutte le aree monitorate, fatte salve sopravvenute difficoltà operative.

2. Periodi di campionamento

- a) 10 agosto -10 settembre

3. Modalità di esecuzione

- a) Il conteggio estivo è con l'ausilio di cani da ferma.
- b) L'area campione oggetto dell'indagine deve essere suddivisa in settori con estensione tale da consentire la perlustrazione completa in un tempo massimo di 4 ore.
- c) La ricognizione comincia dal basso, e procede per “strisciate” orizzontali, lungo le curve di livello, alzandosi progressivamente fino a raggiungere il limite superiore di quota, in modo da coprire tutta la superficie da considerare.
- d) Ad ogni operatore viene fornita una carta a scala idonea dell'area e la scheda di monitoraggio di cui all'allegato 4.
- e) Ciascun settore deve essere perlustrato da un numero di cani e operatori tale da non arrecarsi un disturbo reciproco.

Sezione 4

“Raccolta ed elaborazione dati”

1. Monitoraggi primaverili

- a) I risultati dei conteggi primaverili devono essere sintetizzati secondo lo schema proposto nella tabella seguente:

DESCRIZIONE
A) Numero di maschi visti soli
B) Numero di maschi solo sentiti
C) Numero di maschi visti in coppia
D) Numero di individui indeterminati
E) Numero totale di maschi contattati= $A+B+C+(D/2)$
F) Numero totale di coturnici contattate
G) Superficie indagata (ha)
H) Densità (maschi/100 ha)
I) Pressione di osservazione (n° di transetti/100 ha)

2. Monitoraggi estivi

a) Il successo riproduttivo è descritto dai seguenti parametri:

SIGLA	DESCRIZIONE
Tni	Numero totale di nidiate
TJ	Numero totale giovani
J/nid	Numero medio di giovani per nidata
SR	Successo riproduttivo (totale juv/totale adulti)
TI	Numero totale di uccelli indeterminati
T	Numero totale di uccelli

3. Registrazione dei capi abbattuti

a) Per tutti i capi abbattuti devono essere raccolte una serie di informazioni standardizzate utili per completare il monitoraggio effettuato con i conteggi ed avere un quadro esaustivo dello status e distribuzione delle popolazioni.

b) In particolare devono essere indicati i seguenti dati minimi:

Data e ora dell'abbattimento	Data in formato: gg-mm-aaaa Ora in formato: hh:mm (si può prevedere di arrotondare i minuti al quarto d'ora più prossimo)
Localizzazione dell'abbattimento	Comune
	Località
	Quota
	Coordinate WGS84 lat/lon
Biometria	Sesso
	Età
	Peso in grammi (intero o parzialmente eviscerato)
	Lunghezza in mm di becco, ala, coda e tarso

c) La raccolta standardizzata dei dati di abbattimento è da effettuare con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale 5/2018.

Sezione 5

“Formulazione del Piano di prelievo”

1. Analisi dei dati

a) Con densità primaverili inferiori a 1 maschio ogni 100 ha non è possibile presentare alcuna proposta di piano di prelievo.

b) La formulazione del piano di prelievo è basata sull'analisi dei risultati dei conteggi primaverili da cui si ricava la densità dei maschi ed estivi da cui desumere il successo riproduttivo.

2. Calcolo della consistenza post-riproduttiva.

a) Per il calcolo della consistenza post-riproduttiva, su cui si basa il piano di prelievo, si deve considerare il numero di uccelli stimati nel corso dei monitoraggi primaverili sommato al numero di uccelli, desunto dal successo riproduttivo rilevato, secondo la seguente formula:

$$N_{tot} = \left[Nm_{prim} * \left(\frac{Sprim_{dis}}{Sprim_{ind}} \right) * 2 * 0,8 \right] + [A * S_r * 0,9]$$

dove:

N_{tot} = Numero totale uccelli;

Nm_{prim} = Numero maschi contati a primavera;

$Sprim_{dis}$ = Superficie primaverile di distribuzione (solo superficie venabile);

$Sprim_{ind}$ = Superficie primaverile indagata (solo superficie venabile);

S_r = Successo riproduttivo;

0,8 e 0,9 sono fattori correttivi introdotti per tenere in considerazione la sopravvivenza degli adulti e dei giovani nel periodo che intercorre, rispettivamente, tra i censimenti primaverili o quelli estivi e l'apertura della stagione venatoria ad ottobre.

La sex ratio viene supposta pari a 1.

b) In una fase transitoria iniziale, in cui le cartografie su base stagionale non sono ancora disponibili, vengono utilizzate le cartografie di distribuzione potenziale su base annuale.

3. Calcolo del piano di prelievo

a) Il calcolo del piano di prelievo deve essere condotto secondo lo schema sottostante:

SR	<1,0	1,0 ≤ >1,2	1,2 ≤ >2,0	≥ 2,0
Tipo di piano		conservativo	medio	alto
Proposta di piano	no caccia	Fino al 5% della consistenza totale a fine estate.	Fino al 10% della consistenza totale a fine estate.	Fino al 15% della consistenza totale a fine estate.

PARTE IV

PERNICE BIANCA

Sezione 1

“Individuazione dei Distretti”

1. Distretti di Gestione

a) I Distretti di Gestione corrispondono territorialmente quelle porzioni di territorio di individuate come superfici idonee alla specie ricadenti all'interno dei confini dei Comprensori Alpini (CA).

Sezione 2

“Monitoraggio primaverile”

1. Unità di campionamento

a) Nella scelta delle aree campione va evitata una eccessiva frammentazione della superficie da indagare; per la raccolta di attendibili valori di densità è opportuno individuare all'interno di ciascun distretto di una superficie oggetto di indagine non inferiore al 10% della superficie idonea alla specie con una superficie unitaria minima di 400 ha.

b) Nel caso delle AFV che non raggiungono la superficie idonea minima di 400 ha il monitoraggio deve essere effettuato su tutta la superficie idonea dell'Azienda stessa

2. Periodi di campionamento

a) 15 maggio – 15 giugno

3. Modalità di esecuzione

a) In ciascuna area campione vengono individuati più punti d'ascolto che devono essere raggiunti dagli operatori almeno mezz'ora prima dell'inizio dell'attività canora.

b) In ciascun punto di ascolto, gli operatori contattano i maschi mediante l'ascolto dei canti e, a giorno, mediante l'osservazione degli individui.

c) Al termine della sessione di ascolto e osservazione, gli operatori possono perlustrare il settore loro assegnato, al fine di cercare i maschi solo sentiti, di accertare la presenza delle femmine e di individuare eventuali tracce fresche secondo le indicazioni fornite dal tecnico faunistico.

d) In condizioni meteorologiche favorevoli e in posizioni ben esposte la portata del canto è di circa 500 m. Tuttavia essa diminuisce notevolmente in presenza di vento, su versanti orograficamente complessi o in presenza di corsi d'acqua. Pertanto è preferibile verificare la raggiungibilità e la qualità dei punti d'ascolto nei giorni precedenti l'attività di monitoraggio.

e) Durante le operazioni l'operatore deve rimanere in silenzio e il più possibile nascosto alla vista.

f) Ad ogni operatore viene fornita una carta a scala idonea dell'area e la scheda di osservazione di cui all'allegato 3.

4. Orari di esecuzione

a) Le operazioni devono essere svolte prima dell'alba tenuto conto che la massima attività canora dei maschi intercorre tra le 4:30 e le 5:30 del mattino. La postazione deve essere mantenuta almeno fino alle 6:00.

Sezione 3

“Monitoraggio estivo”

1. Unità di campionamento

- a) Per la stima di attendibili valori di successo riproduttivo è opportuna l'individuazione all'interno di ciascun distretto di una superficie oggetto di indagine non inferiore al 10% della superficie idonea alla specie con una superficie unitaria minima di 100ha.
- b) Al fine di disporre di una serie storica di dati confrontabili tra loro è auspicabile mantenere invariate nel tempo tutte le aree monitorate, fatte salve sopravvenute difficoltà operative.

2. Periodi di campionamento

- a) 10 agosto - 10 settembre.

Visto il precoce sviluppo dei giovani è preferibile eseguire le operazioni di monitoraggio nella prima parte del periodo utile.

3. Modalità di esecuzione

- a) Il conteggio estivo è con l'ausilio di cani da ferma.
- b) L'area campione oggetto dell'indagine deve essere suddivisa in settori con estensione tale da consentire la perlustrazione completa in un tempo massimo di 4 ore.
- c) La ricognizione comincia dal basso, e procede per “strisciate” orizzontali, lungo le curve di livello, alzandosi progressivamente fino a raggiungere il limite superiore di quota, in modo da coprire tutta la superficie da considerare.
- d) Ad ogni operatore viene fornita una carta a scala idonea dell'area e la scheda di osservazione di cui all'allegato 4.
- e) Ciascun settore deve essere perlustrato da un numero di cani e operatori tale da non arrecarsi un disturbo reciproco.

Sezione 4

“Raccolta ed elaborazione dati”

1. Censimenti primaverili

- a) Le consistenze rilevate in primavera vanno inserite in un contesto di serie storica, al fine di monitorare nel medio-lungo periodo la tendenza demografica di ciascuna popolazione.
- b) I risultati dei censimenti primaverili devono essere sintetizzati secondo lo schema della tabella seguente:

DESCRIZIONE
A) Numero di maschi visti soli
B) Numero di maschi solo sentiti
C) Numero di maschi visti in coppia
D) Numero di femmine viste sole
E) Numero di individui indeterminati

F) Numero totale di maschi contattati= $A+B+C+(E/2)$
G) Numero totale di pernici bianche contattate
H) Superficie indagata (ha)
I) Densità (maschi/100 ha)
L) Pressione di osservazione (n° di punti di ascolto/100 ha)

2. Censimenti estivi

a) Il successo riproduttivo è descritto dai seguenti parametri:

SIGLA	DESCRIZIONE
Tni	Numero totale di nidiate
TJ	Numero totale giovani
J/nid	Numero medio di giovani per nidata
SR	Successo riproduttivo (totale juv/totale adulti)
TI	Numero totale di uccelli indeterminati
T	Numero totale di uccelli

3. Registrazione dei capi abbattuti

a) Per tutti i capi abbattuti devono essere raccolte una serie di informazioni standardizzate utili per completare il monitoraggio effettuato con i conteggi ed avere un quadro esaustivo dello status e distribuzione delle popolazioni.

b) In particolare devono essere indicati i seguenti dati minimi:

Data e ora dell'abbattimento	Data in formato: gg-mm-aaaa Ora in formato: hh:mm (si può prevedere di arrotondare i minuti al quarto d'ora più prossimo)
Localizzazione dell'abbattimento	Comune
	Località
	Quota
	Coordinate WGS84 lat/lon
Biometria	Sesso
	Età
	Peso in grammi (intero o parzialmente eviscerato)
	Lunghezza in mm di becco, ala, coda e tarso

c) La raccolta standardizzata dei dati di abbattimento è da effettuare con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale 5/2018.

Sezione 5

“Formulazione del Piano di prelievo”

1. Analisi dei dati

- a) Con densità primaverili inferiori a 1 maschio ogni 100 ha non è possibile presentare alcuna proposta di piano di prelievo.
- b) La formulazione del piano di prelievo è basata sull'analisi dei risultati dei conteggi primaverili da cui si ricava la densità dei maschi ed estivi da cui desumere il successo riproduttivo.

2. Calcolo della consistenza post-riproduttiva.

- a) Per il calcolo della consistenza post-riproduttiva, su cui si basa il piano di prelievo, si deve considerare il numero di uccelli stimati nel corso dei monitoraggi primaverili sommato al numero di uccelli, desunto dal successo riproduttivo rilevato, secondo la seguente formula:

$$N_{tot} = \left[Nm_{prim} * \left(\frac{Sprim_{dis}}{Sprim_{ind}} \right) * 2 * 0,8 \right] + [A * S_r * 0,9]$$

dove:

N_{tot} = Numero totale uccelli;

Nm_{prim} = Numero maschi contati a primavera;

$Sprim_{dis}$ = Superficie primaverile di distribuzione;

$Sprim_{ind}$ = Superficie primaverile indagata;

S_r = Successo riproduttivo;

0,8 e 0,9 sono fattori correttivi introdotti per tenere in considerazione la sopravvivenza degli adulti e dei giovani nel periodo che intercorre, rispettivamente, tra i censimenti primaverili o quelli estivi e l'apertura della stagione venatoria ad ottobre.

- b) In una fase transitoria iniziale di applicazione, in cui le cartografie su base stagionale non sono ancora disponibili, vengono utilizzate le cartografie di distribuzione potenziale su base annuale.
- c) La sex ratio viene supposta pari a 1.

3. Calcolo del piano di prelievo

- a) Il calcolo del piano di prelievo deve essere condotto secondo lo schema sottostante:

SR	<0,3	0,3≤>0,8	0,8≤>1,5	≥1,5
Tipo di piano		conservativo	medio	alto
Proposta di piano	no caccia	Fino al 5% della consistenza a fine estate.	Fino al 10% della consistenza a fine estate.	Fino al 15% della consistenza a fine estate.